

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (65)422

Vol. 1965/0097

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

COM(65) 422 def.

Bruxelles, 5 novembre 1965

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

relativa alla sospensione dei dazi doganali su taluni prodotti
che interessano in modo particolare l'India

e un

Progetto di decisione del Consiglio relativo alla sospensione
temporanea, in virtù dell'articolo 28 del Trattato, di taluni
dazi della tariffa doganale comune (Allegato I)

e un

Progetto di decisione dei rappresentanti dei Governi degli
Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in sede
di Consiglio, relativa all'applicazione integrale delle
sospensioni dei dazi della tariffa doganale comune su taluni
prodotti (Allegato II)

e un

Progetto di decisione dei rappresentanti dei Governi degli
Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in sede
di Consiglio, relativa alla totale sospensione dei dazi doganali
che gli Stati membri applicano tra di loro per taluni prodotti
tropicali (Allegato III)

(presentate dalla Commissione al Consiglio)

COM(65) 422 def.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSSIONE AL CONSIGLIO
RELATIVA ALLA SOSPENSIONE DEI DAZI DOGANALI SU TALUNI
PRODOTTI CHE INTERESSANO IN MODO PARTICOLARE L'INDIA

1. In data 3 dicembre 1963, il Consiglio ha adottato una decisione, (63/684/CEE) in particolare in virtù dell'articolo 28 del Trattato, relativa alla sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune su taluni prodotti che interessano in modo particolare l'India: noci di acagiù, pimenti del genere "Capsicum", anomi e cardamomi, semi di coriandolo, zenzero, curry, gomma lacca imbianchita, olio di ricino, oli di semi di tabacco, chutney di mango, attrezzi per cricket e polo.(1)

Alla stessa data, i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno altresì deciso (63/686/CEE) in base all'articolo 24 del Trattato, di applicare integralmente la sospensione al livello fissato dalla decisione suddetta del Consiglio, salvo per quanto concerne l'olio di ricino.

Nella stessa occasione, i rappresentanti dei Governi degli Stati membri hanno deciso (63/687/CEE) che i dazi doganali degli Stati membri sono sospesi totalmente per le importazioni di noci di acagiù e di pimenti del genere "Capsicum" in provenienza dagli altri Stati membri, nonché per i prodotti originari degli Stati africani e malgascio o dei Paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità.

Le sospensioni summenzionate sono valide fino al 31 dicembre 1965.

.../...

(1) cfr. Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 190 del 30 dicembre 1963

2. In una nota verbale (cfr.doc. R/912/65 del 18 ottobre 1965) del 28 settembre 1965, la Missione dell'India, dopo essersi riferita a una nota verbale della Commissione del 23 dicembre che le comunicava le sospensioni tariffarie temporanee di cui sopra, aveva osservato quanto segue:

"Considerando che i negoziati nell'ambito del G.A.T.T. non hanno segnato alcun progresso, si propone alle Autorità competenti di voler prevedere la proroga delle misure sospensive summenzionate fino al momento in cui sarà possibile consolidarle ai sensi tali negoziati. Tale proroga sarebbe conforme ai desideri del Consiglio dei Ministri e alle dichiarazioni periodicamente rinnovate dai rappresentanti degli Stati membri".

3. Negli allegati A e B del presente documento figurano indicazioni statistiche che l'Istituto statistico delle Comunità ha potuto raccogliere, concernenti le importazioni negli Stati membri nel 1964 e l'evoluzione delle importazioni nella CEE per i prodotti che beneficiano della sospensione tariffaria decisa il 3 dicembre 1963.

D'altro lato, la Missione dell'India ha fornito, a richiesta dei servizi della Commissione, alcuni dati statistici, ripresi nell'allegato C, concernenti le esportazioni dell'India verso la CEE tra il 1962 e il primo semestre 1965. Ne risulta in particolare che per il principale prodotto, le noci di acagiu', tali esportazioni rimangono stazionarie, quelle di zenzero, di gomma lacca e soprattutto di olio di ricino tendono a diminuire (1), mentre viceversa le vendite di curry, chutney di mango e di cardamomi aumentano; le esportazioni di semi di coriandolo, di pimenti del genere "Capsicum", di olio di semi di tabacco e di attrezzi per cricket e polo rimangono trascurabili o nulle.

4. Nella riunione del 19 e 20 ottobre 1965 del Gruppo misto di esperti governativi per la tariffa doganale comune, le delegazioni dei cinque Stati membri hanno espresso un parere favorevole quanto alla proroga delle

.../...

(1) Per quanto concerne l'olio di ricino, i dati statistici comunicati dagli Stati membri indicano tuttavia un incremento delle importazioni nel 1964 rispetto al 1963.

sospensioni di cui trattasi; la delegazione francese ha promesso di precisare successivamente la propria posizione (1).

Per quanto la riguarda, la Commissione si pronuncia in favore di tali sospensioni, tenuto conto in particolare dell'opportunità di non ridurre le attuali possibilità di accesso al mercato della Comunità dell'India che è uno dei principali paesi in fase di sviluppo.

5. Nella misura in cui il Consiglio prenda in considerazione il principio della proroga della sospensione, bisognerà in particolare determinarne la durata. Forse riterrà auspicabile fissare a tale proposito la stessa scadenza valida per una eventuale sospensione dei dazi sul thè, il mate e i legni tropicali (cfr. doc.

6. La CEE dovrà altresì informare ed eventualmente consultare gli Stati membri associati conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione di Yaoundé.

In base a detto articolo, nonché in base alla decisione 1/64 del Comitato d'Associazione, la Comunità deve fornire un'informazione preliminare da comunicare al Presidente del Consiglio di Associazione per la sospensione, la modificazione o l'abolizione dei dazi doganali nei confronti dei Paesi terzi che potrebbero pregiudicare gli interessi dei SAMA. Gli Stati associati hanno un termine di 4 settimane dopo l'informazione per chiedere eventualmente una consultazione; tenuto conto di tale termine, è pertanto opportuno iniziare la procedura senza indugi.

7. In allegato alla presente nota figurano:

- un progetto di decisione del Consiglio relativa alla temporanea sospensione dei dazi doganali su taluni prodotti che interessano in modo particolare

.../...

(1) A richiesta della delegazione tedesca è stato convenuto altresì che sarà esaminato il problema della classifica esatta nella tariffa doganale comune della polvere di curry.

l'India (allegato I)

- un progetto di decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativa all'applicazione integrale delle sospensioni dei dazi della tariffa doganale comune su tali prodotti (allegato II)
- un progetto di decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativa alla totale sospensione dei dazi doganali che gli Stati membri applicano tra di loro per taluni prodotti tropicali.

La sospensione sarà altresì applicabile ai prodotti di cui trattasi, originari degli Stati africani e malgascio o dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità, in virtù rispettivamente dell'articolo 2 della Convenzione di associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità e dell'articolo 1 della decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964 relativa all'Associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità Economica Europea. (Allegato III)

PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativo alla temporanea sospensione, in virtù dell'articolo 28 del Trattato di taluni dazi della tariffa doganale comune.

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Considerando che la Comunità desidera rispondere, nella misura del possibile, alle preoccupazioni dei paesi in fase di sviluppo e che la temporanea sospensione dei dazi doganali sui prodotti che formano oggetto della presente decisione potrebbe contribuire all'attuazione di tale obiettivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1966 e fino al 31 dicembre 1966, i dazi della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea per i prodotti che figurano nella tabella seguente sono sospesi totalmente oppure fino al livello indicato in detta tabella:

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
ex 08.01 D	Noci di acagiu'	sospensione a 2,5%
ex 09.04 A II c)	Pimenti del genere "Capsicum", non tritati né macinati, altri	" a 10%
ex 09.04 B	Pimenti del genere "Capsicum", tritati o macinati	" a 12%
ex 09.08 A II	Amomi e cardamomi, non tritati né macinati, altri	" totale
ex 09.08 B	Amomi e cardamomi, tritati o macinati	" totale

.../...

ALLEGATO I - pagina 2.-

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
ex 09.09 A III b)	Semi di coriandolo, non tritati né macinati, altri	sospensione totale	
ex 09.09 B II	Semi di coriandolo, tritati o macinati	"	"
09.10 D I b)	Zenzero, in radici intere, in pezzi o in fette, altro	"	"
0.10 D II	Zenzero, altrimenti presentato	"	"
ex 09.10 E II	Polvere e pasta di curry	"	"
13.02 A II	Gomma lacca, imbianchita	"	"
15.07 B I a)2	Olio di ricino, destinato ad altri usi	"	a 7%
ex 15.07 B I b)1	Olio di semi di tabacco, greggio	"	totale
ex 15.07 B I b)2	Olio di semi di tabacco, altro	"	"
ex 20.01	Chutney di mango	"	"
ex 20.04	Zenzero, cotto negli zuccheri o candito	"	"
ex 20.06 B II a)	Zenzero, preparato o conservato, senza aloole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg.	"	"
ex 20.06 B II b)	Zenzero, preparato o conservato, senza aloole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	"	"
ex 21.04	Chutney di mango liquido	"	"
ex 97.06	Attrezzi per cricket e polo	"	"

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio,

Il Presidente,

PROGETTO DI DECISIONE

dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in sede di Consiglio, relativa all'applicazione integrale delle sospensioni dei dazi della tariffa doganale comune su taluni prodotti

(Presentato dalla Commissione al Consiglio)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 24,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio, adottata nella sessione del relativa alla sospensione temporanea di taluni dazi della tariffa doganale comune,

DECIDONO :

Articolo 1

Alla data del primo gennaio 1966, gli Stati membri sospendono i dazi doganali sui prodotti - ad eccezione dell'olio di ricino, diverso dal greggio della voce 15.07 B I a) 2 - che formano oggetto della decisione adottata dal Consiglio nella sessione del relativa alla sospensione temporanea di taluni dazi della tariffa doganale comune fino al livello indicato per ciascuno dei prodotti di cui trattasi nella tabella di cui all'articolo 1 della suddetta decisione.

Articolo 2

La presente decisione, inserita nel processo verbale della sessione del Consiglio, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

.../...

I Governi degli Stati membri notificheranno al segretario generale del Consiglio nel termine di un mese se le loro legislazioni interne richiedano particolari procedure per assicurare l'applicazione della presente decisione; se del caso, gli notificheranno senza indugio l'avvenuto compimento di tali procedure.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio,

Il Presidente

PROGETTO DI DECISIONE

dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in sede di Consiglio, relativa alla totale sospensione dei dazi doganali che gli Stati membri applicano tra di loro per taluni prodotti tropicali.

(Presentato dalla Commissione al Consiglio)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,
DECIDONO :

Articolo 1

Gli Stati membri sospendono tra di loro i dazi doganali all'importazione che applicano ai prodotti elencati nella seguente tabella:

N° della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
ex 08.01 D	Noci di acagiu'
ex 09.04 A II c)	Pimenti del genere "Capsicum", non tritati né macinati, altri
ex 09.04 B	Pimenti del genere "Capsicum", tritati o macinati

Articolo 2

La presente decisione é valida per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1966 e il 31 dicembre 1966.

.../...

- 2 -

Articolo 3

La presente decisione, inserita nel processo verbale della sessione del Consiglio, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

I governi degli Stati membri notificheranno al segretario generale del Consiglio, nel termine di un mese, se le loro legislazioni interne richiedano particolari procedure per assicurare l'applicazione della presente decisione; se del caso, gli notificheranno senza infugio l'avvenuto compimento di tali procedure.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio,

Il Presidente,

ISTITUTO STATISTICO
DELLE COMUNITA' EUROPEE
Direzioni C

ANNO 1964: IMPORTAZIONI C.E.E. DEI PRODOTTI SELEZIONATI
IN PROVENIENZA DEI PAESI EXTRA-C.E.E. E DELL'INDIA
(Prodotti designati dalla decisione del Consiglio del 12/12/1963)

I.D.C.	Designazione delle merci	Extra-CEE		di cui: INDIA		Extra-CEE		di cui: INDIA		Extra-CEE		di cui: INDIA		Extra-CEE		di cui: INDIA		Extra-CEE		di cui: INDIA	
		q.t.a.	1.000 g	q.t.a.	1.000 g	q.t.a.	1.000 g	q.t.a.	1.000 g	q.t.a.	1.000 g	q.t.a.	1.000 g	q.t.a.	1.000 g	q.t.a.	1.000 g	q.t.a.	1.000 g	q.t.a.	1.000 g
		FRANCIA				BELGIO/LUSSEMBURGO				PAESI BASSI				GERMANIA				ITALIA			
02.01 B	Reet di acugli	5.004	564	4.096	435	1.714	132	1.611	110	5.750	572	3.463	344	12.174	1.153	1.077	102	5.726	184	1.101	8
02.04 A II e	Pisanti del genere "Capsicum" non tritati ad acini, altri	7.001	(157)	-	-	(242)	(16)	-	-	(1.952)	(111)	(15)	(1)	3.000	110	-	-	100	0	-	-
02.04 B	Pisanti del genere "Capsicum", tritati o macinati	7.502	(406)	-	-	(1.794)	(122)	-	-	(1.752)	(117)	-	-	26.772	1.420	5	0	273	24	-	-
02.05 A II	Ami e cardamomi, non tritati ad acini, altri	70	70	0	2	(50)	(10)	(14)	(12)	(104)	(40)	(100)	(42)	(821)	(225)	(501)	(104)	54	10	52	10
02.05 B	Ami e cardamomi, tritati o macinati	10	3	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.06 A III b	Semi di coriandolo, non tritati ad acini, altri	7.325	(217)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.888)	(97)	(10)	(0)
02.06 B II	Semi di coriandolo, tritati o macinati	(100)	(5)	-	-	(1.600)	(51)	(24)	(1)	(4.354)	(144)	(44)	(1)	(7.337)	(80)	-	-	-	-	-	-
02.07 B b	Zanzero, in radici intere, in pezzi o in foglie, altre	940	43	236	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	2	10	1
02.07 B II	Zanzero, altri, in pezzi o in foglie, altre	90	5	-	-	(975)	(900)	(227)	(11)	(2.244)	(151)	(441)	(26)	(5.312)	(277)	(227)	(11)	-	-	-	-
02.07 E II	Polvere a pasta di curry	(155)	(15)	(31)	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(127)	(22)	(24)	(2)
12.02 A II	Gomma lacca, in lamielle	454	3	452	30	(936)	(74)	(702)	(50)	(1.420)	(104)	(1.001)	(73)	200	24	184	22	111	6	37	27
15.07 B I a 2	Olio di ricina, destinato ad altri usi	24.021	804	-	-	(12.400)	(307)	-	-	(14.230)	(400)	-	-	35.376	945	1.620	32	(820)	(20)	-	-
15.07 B I b	Olio di semi di tabacco	(700)	(80)	(50)	(4)	(41.000)	(903)	-	-	(42.000)	(1.145)	-	-	-	-	-	-	(26)	(1)	(4)	(0)
20.01	Chimney di anaghi	(8.070)	(80)	(18)	(2)	(702)	(25)	-	-	(8.374)	(40)	(22)	(1)	420	27	143	0	(1.230)	(40)	(12)	(1)
20.04	Zanzero, sotto negli zuccheri e canditi	(602)	(30)	-	-	(23)	(2)	-	-	(1.475)	(10)	-	-	52	0	-	-	(32)	(4)	-	-
20.06 B I a	Zanzero, preparato e conservato, senza alcool, con aggiunta di zuccheri, in lamielle inodori di contenuto netto di più di 1 kg	20.102	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.06 B I b	Zanzero, preparato e conservato, senza alcool, con aggiunta di zuccheri in lamielle inodori di contenuto netto di più di 1 kg e non	50.032	(1.500)	-	-	-	-	-	-	12.544	445	-	-	3.275	160	-	-	200	0	0	0
21.04	Chimney di anaghi liquidi	(2.710)	(100)	(32)	(4)	(100)	(23)	-	-	(1.504)	(205)	(75)	(3)	250	12	100	0	(1.774)	(143)	-	-
27.00	Altri per ericchi e polli	(271)	(204)	(0)	(0)	(2.670)	(527)	(10)	(5)	(7.203)	(873)	(57)	(12)	-	-	-	-	(905)	(367)	(1)	(0)

Nota: Sono messi tra parentesi i risultati che non si riferiscono esattamente al prodotto designato nella decisione del Consiglio e coprono o possono coprire, secondo il paese che ha fatto la dichiarazione, oltre il prodotto designato, uno o più prodotti diversi, per mancanza di distinzioni statistiche al livello nazionale al tratta di:

FRANCIA

- 02.04 - Pisanti del genere "Capsicum" e "Pimenta"
- 02.05 - Includi i semi di finocchio, di cumino, di cori e bacche di ginestra nonché i semi di anice tritati e macinati
- 02.07 E II - tutte le specie diverse del tipo, foglie di alloro, zafferano e zanzero
- 15.07 B I b - vari oli n.d.a.
- 20.01 - tutta la voce 20.01
- 20.04 - tutta la voce 20.04
- 20.06 B II - frutti diversi degli anacardi
- 21.04 - tutti i condimenti composti
- 27.00 - vari oggetti per sport all'aperto

BELGIO/LUSSEMBURGO - PAESI BASSI

- 02.04 - Pisanti del genere "Capsicum" e "Pimenta", nonché la miscela tritata e macinata del a. 02.04
- 02.05 - Includi semi e cardamomi, non tritati ad acini, destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali e di resine di
- 02.06 - Includi i semi altri, ad esempio, semi di anice, di badiana, di finocchio, di cumino e bacche di ginestra (salvo di cori non tritati ad acini), anche quelli destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali e di resine
- 02.10 - tutta la voce 02.10
- 12.02 A II - Gomma lacca, in lamielle e non lamiellate
- 15.07 B I a 2 - Includi l'olio di ricina destinato alla produzione dell'acido- malico-undecanoico per la produzione di fibre tessili sintetiche e di materie plastiche artificiali
- 15.07 B I - vari oli non denominati altrove
- 20.01 - ericchi e piante sangerocce diverse dai estratti
- 20.04 - tutta la voce 20.04
- 21.04 - condimenti composti
- 27.00 - vari oggetti per sport all'aperto

GERMANIA

- I risultati ripresi per le voci 02.05 (semi e cardamomi), 02.06 (semi di coriandolo) e 02.10 (zanzero) comprendono anche i prodotti destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali e di resine non ammessi rispettivamente nelle voci 02.05 A I, 02.06 A III a e 02.10 B I a.

ITALIA

- 02.05 - Includi i semi di finocchio, di cumino, di cori e di bacche di ginestra, nonché di anice, tritati e macinati
- 02.10 E II - tutte le specie, diverse del tipo, foglie di alloro, zafferano e zanzero, incluse la miscela delle voci da 02.04 a 02.10
- 15.07 - vari oli non denominati altrove
- 20.01 - tutta la voce 20.01
- 20.04 - tutta la voce 20.04
- 20.06 B II - piante e parti di piante commestibili
- 21.04 - tutta la voce 21.04
- 27.00 - vari oggetti per sport all'aperto.

ALLEGATO B

Dal 1961 al 1964 : EVOLUZIONE DELLE IMPORTAZIONI C.E.E. IN PROVENIENZA
DALL'INDIA PER I PRODOTTI CHE HANNO FORMATO OGGETTO
DELLA SOSPENSIONE DEI DAZI DEL 3 DICEMBRE 1963

- Osservazioni :
1. Qualora si tratti di prodotti corrispondenti a voci "ex" non riprese nelle nomenclature statistiche nazionali prima del 1964, le indicazioni della tabella si riferiscono alle sottovoci corrispondenti della T.D.C. Tali sottovoci sono precedute da una "ex".
 2. Le statistiche dei paesi del BENELUX comportano dei raggruppamenti che non consentono sempre di isolare le importazioni imputabili ad una data sottovoce della T.D.C. Le cifre corrispondenti sono messe tra parentisi.
 3. Il segno (-) significa : nessun dato; il segno (.) indica un valore inferiore ad una mezza unità.

Fonte : Istituto Statistico delle Comunità Europee

Voce T.D.C.	Designazione delle merci	1961		1962		1963		1964	
		qt.m.	\$ 1.000	qt.m.	\$ 1.000	qt.m.	\$ 1.000	qt.m.	\$ 1.000
x 08.01 D II	Noci di cocco, noci di acagiù	(9.310)	(889)	10.090	781	24.032	2.014	20.704	2.014
x 09.04 A II C	Pimenti, non tritati, altri	(a)	(a)	40	2	12	1	35	2
x B	Pepe e pimenti, tritati o macinati	3.120	347	80	5	76	5	134	9
09.08	Noci moscate, macis, anisi e cardamomi :								
x A II	-non tritati né macinati, diversi da quelli destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali (b)	(810)	(291)	(1.030)	(253)	(802)	(176)	(466)	(325)
x B	-tritati o macinati	130	51	130	26	82	16	612	155
09.09	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro:								
x A III b	-non tritati né macinati, diversi dai semi di anice e di badiana, non destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali (c)	(790)	(19)	(890)	(22)	(622)	(86)	(887)	(20)
x B II	-tritati o macinati, diversi dai semi di badiana	-	-	-	-	-	-	-	-

(a) Inclusive le "noci del Brasile" (08.01 D I)

(b) Inclusa, per l'U.E.B. L., una proporzione minima di prodotti della sottovoce 09.08 D

(c) Inclusa per l'U.E.B.L., una proporzione minima di prodotti della sottovoce 09.09 B II

Voce T.D.C.	Designazione delle merci	1961		1962		1963		1964	
		qt.m.	\$ 1.000	qt.m.	\$ 1.000	qt.m.	\$ 1.000	qt.m.	\$ 1.000
09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie :								
x D I b	- Zenzero, in radici, in pezzi o fette, non destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali (a)	(1.440)	(71)	(1.880)	(80)	(1.310)	(66)	(921)	(56)
x D II	- zenzero, altrimenti presentato	.	.	-	-	29	1	.	.
x E II	- altre spezie, tritate o macinate	70	4	80	4	114	8	371	22
13.02 A II	Gomma lacca, imbianchita (b)	(780)	(69)	(2.170)	(165)	(1.873)	(149)	(1.351)	(108)
15.07 B I a 2	Olio di ricino destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione dell'acido undecanoico,...	10	1	-	-	635	15	1.620	32
B I b 1bb	Altri oli industriali, grezzi, diversi dall'olio di palma (c)	(200)	(6)	70	1	832	37	50	5
B I b 2	Altri oli industriali	-	-	-	-	26	2	-	-
x 20.01	Ortaggi, piante e frutta preparati nell'aceto con o senza sale, spezie, ecc.	70	3	50	2	109	5	262	16
x 20.04	Frutta, scorze di frutta, ecc., cotte negli zuccheri o candite	90	5	70	3	62	3	-	-

(a) Inclusi, per i prodotti del BENELUX, prodotti di tutta la voce 09.10

(b) Inclusa, per i paesi del Benelux, la gomma lacca non imbianchita

(c) Olio di palma compreso nel 1961

Voce T.D.C.	Designazione delle merci	1961		1962		1963		1964	
		qt.m.	\$ 1.000	qt.m.	\$ 1.000	qt.m.	\$ 1.000	qt.m.	\$ 1.000
20.06	Frutta preparata senza alcool, con aggiunta di zuccheri :								
x B II a	- in imballaggi immediati di più di 1 kg	30	2	340	11	60	3	350	9
x B II b	- in imballaggi immediati di 1 kg o meno	1.830	59	80	4	170	7	153	6
x 21.04	Salse; condimenti composti	290	16	640	33	749	36	659	37
x 97.06	Oggetti per sport	90	36	80	28	90	30	177	49
TOTALI per tutte le voci :		19.060	1.849	17.720	1.420	31.685	2.660	28.752	2.665

ALLEGATO C

ESPORTAZIONI DELL'INDIA VERSO LA C.E.E. PER LE QUALI SONO STATE ACCORDATE CONCESSIONI

TARIFFARIE (1)

Quantità : 1000 kg
Valore : 1000 dollari

VOCI	1962		1963		1964		1965 (fino a giugno)	
	Q.	Val.	Q.	Val.	Q.	Val.	Q.	Val.
1. Noci di acagiu'	1.846	2,058	2.265	2,016	2.170	2,079	771	1,050
2. Cardamomi non macinati }	109	252	80	189	120	315	8	84
3. Cardamomi macinati }								
4. Semi di coriandolo macinati)	 Trascurabile							
5. Semi di coriandolo non macinati)								
6. Zenzero }	325	126	232	105	162	84	22	35.7
7. Zenzero conservato }								
8. Zenzero cristallizzato }								
9. Zenzero altrimenti presentato)	non classificato nella classifica commerciale indiana							
10. Polvere e pasta di curry	69	21	73	42	90	63	74	33.6
11. Chutney di mango	34	23.1	43	21	55	25.2	59	35.7
12. Chili (Capsicum frutescens) }	 Trascurabile							
13. Polvere di chili }								
14. Olio di semi di tabacco greggio }	 Trascurabile							
15. Olio di semi di tabacco, altro }								
16. Gomma lacca, imbianchita	1.535	840	1.350	735	1.263	756	404	273
17. Olio di ricino	1.367	420	895	273	1	tras.	-	-
18. Attrezzi per cricket e polo	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Tè	4.946	6,804	4.480	6,699	5.646	7,959	1.729	2,310

1) Questi dati statistici sono stati forniti dalla Missione dell'India presso la C.E.E.